



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 31.8.2009
COM(2009) 437 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che chiude il riesame, concernente un “nuovo esportatore”, del regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, istituisce nuovamente il dazio sulle importazioni di un esportatore di questo paese e pone termine alla registrazione di tali importazioni

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005 ("il regolamento di base"), nel procedimento relativo alle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese.

- **Contesto generale**

La proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato dell'inchiesta svolta in conformità dei requisiti sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese. Il regolamento (CE) n. 684/2008 del Consiglio ha precisato l'ambito d'applicazione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1174/2005.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non applicabile.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Conformemente alle disposizioni del regolamento di base, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i loro interessi nel corso dell'inchiesta.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

La presente proposta risulta dall'applicazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto ma contiene un elenco esauriente delle condizioni che devono essere valutate.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi dell'azione proposta**

Il 21 gennaio 2009 la Commissione ha avviato un riesame, concernente un "nuovo esportatore", del regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, ha abrogato il dazio sulle importazioni di un esportatore di questo paese e ha stabilito che tali importazioni fossero soggette a registrazione. La società in questione è la Crown Equipment (Suzhou) Company Limited ("il richiedente").

Il 22 maggio 2009 il richiedente ha ritirato la sua domanda di riesame. È stato valutato se fosse giustificata la continuazione d'ufficio dell'inchiesta e la conclusione è stata che è opportuno chiudere il riesame. In considerazione dei fatti suesposti, al richiedente deve essere nuovamente applicato il dazio applicabile a "tutte le altre società" istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005.

Si propone pertanto al Consiglio di adottare la proposta di regolamento allegata, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 21 ottobre 2009.

- **Base giuridica**

Regolamento (CE) No 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta rientra nel campo di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le seguenti ragioni.

Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base e non consente decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico della Comunità, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi di seguito esposti.

Altri strumenti non sarebbero adeguati in quanto il regolamento di base non prevede opzioni alternative.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che chiude il riesame, concernente un “nuovo esportatore”, del regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, istituisce nuovamente il dazio sulle importazioni di un esportatore di questo paese e pone termine alla registrazione di tali importazioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea¹ (in prosieguo "il regolamento di base"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo, considerando quanto segue:

1. MISURE IN VIGORE

(1) Con il regolamento (CE) n. 1174/2005² il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo e ha disposto la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese. Per le quattro società cui sono applicate aliquote di dazio individuali le aliquote in vigore variano dal 7,6% al 39,9%. L'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre società" è del 46,7%. Il regolamento (CE) n. 684/2008³ del Consiglio ha precisato l'ambito d'applicazione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1174/2005.

2. INCHIESTA ATTUALE

2.1. Domanda di riesame

(2) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame, concernente un "nuovo esportatore", del regolamento (CE) n. 1174/2005, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base, presentata da un produttore esportatore di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese.

¹ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

² GU L 189 del 21.7.2005, pag. 1.

³ GU L 192 del 19.7.2008, pag. 1.

- (3) La domanda è stata presentata dalla Crown Equipment (Suzhou) Company Limited ("Crown Suzhou" o "il richiedente").
- (4) Il richiedente afferma di aver operato in condizioni di economia di mercato e di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità europea durante il periodo dell'inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1° aprile 2003 e il 31 marzo 2004 ("periodo dell'inchiesta iniziale"), e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle summenzionate misure antidumping. Inoltre, ha affermato di aver iniziato ad esportare transpallet manuali e le relative componenti essenziali verso la Comunità dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

2.2. Avvio del riesame relativo ai nuovi esportatori

- (5) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame relativo ad un nuovo esportatore in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base e dopo aver fornito all'industria comunitaria interessata la possibilità di presentare le proprie osservazioni, la Commissione ha avviato, con il regolamento (CE) n. 52/2009⁴, un riesame del regolamento (CE) n. 1174/2005 per quanto riguarda il richiedente ("il riesame").
- (6) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 52/2009 della Commissione, è stato abrogato il dazio antidumping del 46,7% istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali fabbricati dal richiedente. Contemporaneamente, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base, si è chiesto alle autorità doganali di prendere gli opportuni provvedimenti per registrare tali importazioni.

2.3. Prodotto in esame

- (7) Il "prodotto in esame" è identico a quello stabilito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 684/2008, ovvero transpallet manuali e le loro componenti essenziali, ossia il telaio ed il sistema idraulico, originari della Repubblica popolare cinese, di cui attualmente ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00. Per transpallet manuali si intendono i carrelli a ruote muniti di forche mobili destinati alla movimentazione dei pallet, concepiti per essere spinti, tirati e guidati manualmente su superfici regolari, piane e dure da un operatore che, a piedi, agisce su una sbarra articolata. I transpallet manuali sono destinati a sollevare carichi, azionando la barra fino ad un'altezza tale da permettere il trasporto e non hanno altre funzioni o usi, quali, ad esempio: i) spostare e sollevare i carichi per collocarli in posizione più elevata o partecipare allo stoccaggio di carichi (sollevatori); ii) impilare un pallet sull'altro (impilatori); iii) sollevare un carico a un livello che ne permetta la lavorazione (elevatori a forbice); ovvero iv) sollevare e pesare i carichi (pesatori).

2.4. Parti interessate

- (8) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame il richiedente, i rappresentanti dell'industria comunitaria e i rappresentanti del paese esportatore. Alle

⁴ GUL 17 del 2.1.2009, pag. 19.

parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento (CE) n. 52/2009.

- (9) I servizi della Commissione hanno inoltre inviato al richiedente un modulo di richiesta del trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato ("MET") e un questionario, ricevendo le risposte entro i termini stabiliti.

2.5. Periodo dell'inchiesta di riesame

- (10) L'inchiesta concernente il dumping ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

3. RITIRO DELLA DOMANDA DI RIESAME RELATIVO AI NUOVI ESPORTATORI

- (11) Con lettera in data 22 maggio 2009 indirizzata alla Commissione, la società Crown Suzhou ha formalmente ritirato la sua domanda di riesame "nuovi esportatori" di cui all'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base.

- (12) È stato valutato se fosse giustificata la continuazione d'ufficio del riesame. La Commissione ha ritenuto che la chiusura dell'inchiesta non avrebbe inciso sulla misura antidumping in vigore, che l'aliquota applicabile a "tutte le altre società" sarebbe stata nuovamente applicata retroattivamente alla Crown Suzhou e che tale chiusura non sarebbe stata contraria all'interesse delle Comunità. L'inchiesta deve pertanto essere chiusa.

- (13) Le parti interessate sono state informate dell'intenzione di chiudere l'inchiesta e di istituire nuovamente il dazio antidumping definitivo alle importazioni del prodotto in esame, fabbricato e venduto all'esportazione verso la Comunità dalla società Crown Suzhou ed è stata fornita loro la possibilità di presentare osservazioni. Non è però pervenuto alcun commento tale da giustificare una modifica di questa decisione.

- (14) Si è pertanto concluso che le importazioni nella Comunità dei transpallet manuali e delle loro componenti essenziali, ovvero telaio e sistema idraulico, originari della Repubblica popolare cinese, di cui attualmente ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00, fabbricati e venduti all'esportazione verso la Comunità dalla Crown Suzhou devono essere soggette al dazio nazionale applicabile a "tutte le altre società" (46,7%) istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio e che tale aliquota del dazio deve pertanto essere nuovamente istituita.

4. RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING

- (15) In considerazione di quanto precede, il dazio antidumping applicabile alla Crown Suzhou deve essere riscosso con effetto retroattivo, dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 52/2009 della Commissione, sulle importazioni del prodotto in esame registrate a norma dell'articolo 3 del medesimo regolamento.

5. DURATA DELLE MISURE

- (16) Il presente riesame non modifica la data in cui scadranno, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, le misure istituite dal regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È chiuso il riesame relativo ai nuovi esportatori avviato con il regolamento (CE) n. 52/2009 e, sulle importazioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 52/2009 è istituito il dazio antidumping applicabile, in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1174/2005, a "tutte le altre società" (codice supplementare TARIC A999) della Repubblica popolare cinese.
2. Il dazio antidumping applicabile, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1174/2005, a "tutte le altre società" della Repubblica popolare cinese è riscosso con effetto dal 23 gennaio 2009 sulle importazioni di transpallet manuali e delle loro componenti essenziali registrate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 52/2009 della Commissione.
3. Si chiede alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni effettuata a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 52/2009.
4. Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*